

**LEGGE 23 aprile 2009, n. 38**

**Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 23  
febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti  
in materia di sicurezza  
pubblica e di contrasto alla violenza  
sessuale, nonché in tema di  
atti persecutori. (09G0046)**

Vigente al: 7-6-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti

in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Maroni, Ministro dell'Interno

Afano, Ministro della Giustizia

Carfagna, Ministro per le pari

opportunità

Visto il Guardasigilli: Afano

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

All'articolo 1, comma 1, all'altezza b), capoverso "5.1)", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei confronti della stessa persona difesa".

All'articolo 2, comma 1:

all'altezza a), dopo le parole "all'articolo 275, comma 3," sono inserite le seguenti: "secondo periodo," e le parole "600-quinquies, 609-bis, ed uso il caso previsto dal terzo comma, 609-quadro e 609-otties" sono sostituite dalle seguenti: "e 600-quinquies";

dopo all'altezza a) è inserita la seguente

"a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quadro e 609-otties del codice penale, salvo che ricorrano le

circostanze attenuanti dagli stessi contemplate".

L'articolo 3 è sostituito dal seguente

"Art. 3 - (Modifiche all'articolo 4-bis dell'allegge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. All'articolo 4-bis dell'allegge 26 luglio 1975, n.

354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito da seguenti:

"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, escludendo la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti salvo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quadro del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quadro del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico dell'legge in materia di dispendio degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-novies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitazione a partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e dell'responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'ulteriore collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati si è stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno si è avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del testo unico di

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XI, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quadro e 609-otties del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quadro. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quadro e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-otties del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta diligentemente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che i risultati applicati alla circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

b) al comma 2-bis, le parole "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter".

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

dopo il comma 2 è inserito il seguente

"2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, dal decreto-legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non

rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con il loro edivi  
interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca";

i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

((...))

Al capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria  
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del testo  
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si  
interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle  
Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti,  
fino al compimento dei termini di cui all'articolo 12-bis.

Art. 12-ter. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  
maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione  
tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli  
operatori di telecomunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da  
conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai  
differenti casi di non risposta in "occupato" o "libero non risponde" o "non raggiungibile" o  
"occupato non raggiungibile" o altri fatti simili, sono rese disponibili dagli operatori di  
telecomunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al  
comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31  
dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del  
processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo dell'reti di nuova  
generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate

senza risposta generate dai di enti collegati al eredi fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'eredità di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010".

All'articolo 13:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, dell'allegato 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".